



REGIONE  
BASILICATA

# COMUNE DI CRACO (MT)

Progettazione della Centrale Solare "Calanchi solari " da 19.987 kWp



Proponente:  **conCom**<sup>®</sup>  
renewable energy

ConCom Solar Italia 02 S.r.l

Via Gerardo Dottori 85 CAP 06132 PERUGIA (PG)

Titolo: Certificato di Destinazione urbanistica

Progettazione:



**AEDES GROUP**  
ENGINEERING



**MARE**  
RINNOVABILI

N° Elaborato: 77

Cod: AD\_08\_bis

Tipo di progetto:

- RILIEVO
- PRELIMINARE
- DEFINITIVO
- ESECUTIVO

**Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione**

**Progettista:**

Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase  
Arch. Alessandro Visalli

**Collaboratori:**

Agr. Rosa Verde  
Urb. Patrizia Ruggiero  
Urb. Daniela Marrone

**Progettazione elettrica e civile**

**Progettista:**

Ing. Rolando Roberto  
Ing. Marco Balzano

**Collaboratori:**

Ing. Simone Bonacini  
Ing. Giselle Roberto

**Consulenza geologia**

Geol. Gaetano Ciccarelli

**Consulenza archeologia**

Archeol. Claudia Concetta Costa

Rev.	descrizione	data	formato	elaborato da	controllato da	approvato da
		Novembre 2021	A4			

COMUNE DI CRACO

PROVINCIA DI MATERA

UFFICIO TECNICO

Protocollo nr. 2031 del 10/05/2021

Il Responsabile del settore tecnico

CERTIFICA



-che i sottoelencati terreni siti in questo agro hanno le seguenti destinazioni urbanistiche:

A) FOGLIO DI MAPPA 38 particelle 94, 95 e parte delle particelle 92 e 93 ; FOGLIO DI MAPPA 41 parte della particella 155:

**“ZONA 15” - AREE AGRICOLE ORDINARIE**

Dette zone si riferiscono alle aree agricole che per natura orografica, caratteristiche colturali, naturalistiche ed antropiche non sono sottoposte a specifiche limitazioni di carattere vincolistico, paesistico e di trasformazione salvo quelle ricadenti nelle aree a vincolo idrogeologico di cui alla Determinazione del Ministero Agricoltura e Foreste dell'Aprile 1961.

Su esse sono consentiti interventi di tipo edilizio, con concessione gratuita, solo se essi sono direttamente pertinenti all'attività agricola in atto e/o in programmazione. Il progetto dovrà essere corredato dallo studio di compatibilità di cui all'art.1. La concessione sarà rilasciata con vincolo di destinazione d'uso trentennale (sia per le unità residenziali che produttive).

I manufatti legati all'attività produttiva (stalle, depositi ecc.) dovranno attenersi alle caratteristiche proprie delle tipologie rurali, e dovranno precisamente essere individuate, in fase di progettazione, le funzioni e destinazioni d'uso (che saranno vincolanti) ed i conseguenti spazi necessari allo svolgimento dell'attività produttiva rapportate all'esigenze del richiedente.



Sono escluse, da tale individuazione, le funzioni e gli spazi di tipo commerciale, turistico ed agriturismo per i quali si rimanda alle indicazioni specifiche.

Nel caso di manufatti edilizi preesistenti riconosciuti, a destinazione residenziale e/o produttiva, il progetto di trasformazione dovrà indicarne le caratteristiche, anche storiche-architettoniche, le dimensioni, le attuali destinazioni e gli eventuali interventi di demolizione e ricostruzione, ampliamento ecc. che dovranno essere debitamente giustificate. Tutte le operazioni di trasformazione devono essere inquadrate in un processo organico e congruente d'intervento. L'assenza e/o la mancanza di quanto sopra evidenziato costituisce violazione delle norme ed è perseguita ai sensi della legislazione vigente in materia.

Nella zona "15" sono pertanto ammesse trasformazioni fisiche e funzionali aventi carattere di manutenzione, restauro, consolidamento statico, ristrutturazione, nonché, per aziende che abbiano superficie superiore o uguale ad 1 ettaro all'entrata in vigore della presente norma, l'ampliamento delle costruzioni agricole esistenti fino alla concorrenza della superficie utile complessiva minima, ovvero sono ammessi interventi di nuova costruzione, alle seguenti condizioni:

- superficie fondiaria minima di 1 ha e fino ad un max di 6 ha;
- superficie utile complessiva massima: 1/50 della superficie del fondo relativamente ai manufatti destinati ad attività produttive
- altezza massima: ml. 7.50 misurata a valle per i terreni declivi;
- indice di copertura massima: 1/50 della superficie del fondo relativamente ai manufatti destinati ad attività produttive;
- distanza dai confini e strade: ml.10.00;
- distanze tra fabbricati: ml.10.00;
- distanze tra residenza e stalle: ml.20.00;



In particolare, qualora la nuova costruzione sia da realizzarsi in prossimità (distanza minore di m. 50) di edifici esistenti ricadenti nella stessa proprietà l'istanza dovrà essere accompagnata da un progetto edilizio unitario riferito all'intero complesso edilizio (eventuale recupero esistente più nuovo), indicante stato dei luoghi ed usi dei manufatti e degli spazi di pertinenza ante e post operam. Si dovranno inoltre evidenziare i caratteri significativi dell'aggregato dal punto di vista paesaggistico ed architettonico ed in particolare della morfologia dell'impianto e delle sistemazioni esterne (rimodellamento del terreno dopo la costruzione, eventuale messa a dimora di alberature, etc.) nonché della tipologia edilizia, degli elementi architettonici, dei materiali, per consentire di valutare, per quanto riguarda il paesaggio, l'impatto visivo e, per quanto riguarda le qualità architettoniche, il rispetto e la valorizzazione dei manufatti esistenti.

Gli eventuali ampliamenti di insediamenti esistenti saranno ammissibili fino alla concorrenza della superficie utile massima complessiva consentita.

Solo per le aziende che abbiano superficie superiore o uguale a 2 ettari e fino a 6 ettari è ammessa, oltre al recupero ed al cambio d'uso degli edifici esistenti per destinarli a residenza, la realizzazione di nuove costruzioni rurali ad uso abitativo se indispensabili alla conduzione dei terreni.

La superficie massima lorda dei vani abitabili, siano essi recuperati dal cambio funzionale di manufatti esistenti ovvero realizzati ex novo, non può essere superiore a mq. 150. Detta superficie residenziale eccede quella massima consentita per attività produttive.

Nel caso di coltivatori diretti la residenza va commisurata alle necessità abitative della famiglia e cioè delle persone impegnate attivamente nell'agricoltura e di quelle a loro carico. E' ammesso pertanto un'ulteriore incremento di superficie abitativa fino ad un massimo di 70 mq. lordi.



Per aziende con estensione superiore ai 6 ha la superficie utile complessiva dei manufatti ad attività produttiva è fissata in 1200 mq. Sulla scorta di piani di sviluppo aziendali di attività produttive e/o zootecnica, che dimostrino l'insufficienza e/o inadeguatezza dell'esistente disponibilità edilizia e della necessità di disporre di superfici utili complessive maggiori è consentita la realizzazione di ulteriori superfici nel limite determinato applicando l'indice di copertura di 1/150 alla superficie eccedente i 6 ha.

Sempre sulla scorta dei piani di sviluppo aziendale prima richiamati è possibile l'aumento delle superfici abitative rispetto ai limiti precedentemente fissati, di 30 mq lordi per ogni addetto od ogni componente del suo nucleo familiare.

Gli interventi, ad iniziativa di imprenditori agricoli singoli od associati, relativi ad attività di trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, cantine, frantoi nonché gli allevamenti intensivi, non collegati alla conduzione di terreni o comunque eccedenti la capacità produttiva dello stesso, possono essere effettuati attraverso deliberazioni del Consiglio Comunale che ne fissa la localizzazione, le dimensioni e le condizioni igienico-sanitarie da rispettare, previo parere della struttura tecnica comunale e della C.E., integrata ai sensi della L.R.50/93 che dovrà verificare l'ammissibilità urbanistico-ambientale ai sensi dell'all'art.1 nonchè di tutti i pareri e null'osta previsti dalle leggi vigenti.

E' consentita altresì la residenzialità rurale non direttamente legata alla necessità della produzione agricola. La relativa concessione od autorizzazione sarà onerosa. Le nuove realizzazioni non possono interessare lotti che presentino preesistenze. Nel caso di loro presenza l'intervento potrà essere di sostituzione, trasformazione, ristrutturazione, restauro ampliamento. Quest'ultimo intervento sempre, comunque contenuto nei limiti di quanto consentito dalle Norme di piano di seguito riportate. L'intervento è regolato dalle seguenti norme.



- Superficie fondiaria minima anche accorpata mq. 50.000;
- Indice di fabbricabilità fondiaria max mc/mq 0.01;
- Altezza massima ml. 4.50;
- Distanze dalle strade e dai confini 10 ml..



Per tutti gli interventi di trasformazione consentiti dal presente articolo è fatto obbligo il rispetto dell'indice minimo di piantumazione che è pari ad un albero per ogni 10 mq. di superficie lorda realizzabile sia essa di tipo produttivo che residenziale. I tipi arborei possono essere ornamentali e/o produttivi. Nel caso di presenze di un numero minore di alberi si dovranno integrare fino alla concorrenza del numero minimo.

Per tutti i progetti di trasformazione consentiti, di manutenzione, ristrutturazione, restauro ampliamento etc. ovvero di nuova costruzione, ma ricadenti su aree a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n°3267/23 e su Determinazione del Ministero dell'Agricoltura dell'Aprile 1961 il rilascio della concessione edilizia è subordinato non solo a quanto previsto dalle norme ed indirizzi di cui all'art.1 e 2 delle presenti norme, ma anche all'ottenimento dei pareri e null'osta previsti dalle leggi vigenti statali e regionali che regolano tale vincolo.

B)- FOGLIO DI MAPPA A) FOGLIO DI MAPPA 38 parte delle particelle 92 e 93 ;  
FOGLIO DI MAPPA 41 parte della particella 155:

**“ZONA 16” - AREE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA**

Le aree così denominate sono quelle che ricadono in contesti territoriali di particolare rilevanza paesistico-naturale (aree di margine urbano, calanchi, gole, boschi ecc.) o di interesse per la conservazione delle strutture geotettoniche significative o particolari. In esse anche l'uso agricolo non deve comportare processi di compromissione ambientale od orografico. Le trasformazioni colturali, opere di forestazione (con l'impiego di essenze arbustive e/o arboree anche di tipo produttivo), opere di regimentazione idraulica



o qualsiasi altro intervento di tipo infrastrutturale potranno essere realizzate solo sulla scorta di apposito progetto sottoposto sempre e comunque a verifica di compatibilità ambientale così come previsto all'art.1 delle presenti norme.

In queste aree non è ammessa la costruzione ex novo di edilizia sia produttiva e/o residenziale anche se direttamente connessa all'attività agricola. Solo nel caso di preesistenze, esse potranno essere recuperate all'uso agricolo ovvero sarà possibile il cambio di destinazione anche ad uso residenziale. La superficie non potrà superare i 150 mq. lordi. Nel caso il richiedente non sia imprenditore agricolo la concessione sarà onerosa.

E' consentito, inoltre, nel caso di manufatti esistenti, la loro riconversione in strutture agrituristiche secondo i parametri, gli indirizzi e le prescrizioni di cui all'art. 10 seguente.

Non sono però consentiti, per questa zona, eventuali ampliamenti della stessa struttura agriturbistica pur in presenza di accertate necessità. Non sono consentite altresì nuove costruzioni per servizi complementari alla struttura agriturbistica.

Le porzioni di terreno ricadenti nelle zone di salvaguardia conservano i loro diritti di superficie e di volume che potranno comunque esercitarsi su altri terreni di proprietà ricompresi in altre zone rurali.

Nel caso dette zone ricadano anche nelle aree a vincolo idrologico di cui R.D.L. n°3267/23 su determinazione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste dell'aprile '61 per l'ottenimento della concessione è necessario il rilascio di pareri e null'osta di cui alle leggi vigenti.

Sono fatti salvi tutti i vincoli e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata.

Si rilascia a richiesta di parte interessata, per gli usi consentiti dal D.P.R. n.380/2001 art.30 e successive modificazioni-

Data del rilascio 10/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO



-Arch. Tonino DIONOFRIO-

